



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STIFFONI, POLI BORTONE, CAMBER, Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, THALER AUSSERHOFER, ZANDA, FOLLINI, PERDUCA, MALAN, VILLARI, BOLDI, DE FEO, GIARETTA, FOSSON, COLLI, MAZZATORTA, BODEGA, Franco PAOLO, CASOLI, PITTONI, MURA, MARAVENTANO, BONFRISCO, RIZZI, LEONI, VALLARDI, ADERENTI, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, PASTORE, DIVINA, MONTANI, CAGNIN, VALLI, BRICOLO e MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2011

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende introdurre misure finalizzate ad assicurare continuità negli studi di formazione musicale e coreutica a seguito dell'adozione degli ordinamenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Al fine di ampliare l'offerta formativa e agevolare gli studenti nel proseguimento degli studi, garantendo stessi diritti anche ai candidati privatisti, il presente disegno di legge prevede, da un lato, che le Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica abbiano la facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore e, dall'altro, che l'ammiss-

sione agli esami di compimento di livello sia prevista anche per i candidati privatisti.

Inoltre, al fine di dare gradualità alle conseguenze previste dall'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, per eliminare disparità di trattamento e garantire maggiore tutela ai diritti, alle aspettative e ai percorsi intrapresi dai candidati privatisti, si ritiene opportuno introdurre una norma meno restrittiva che consenta a tutti gli studenti privatisti, che abbiano sostenuto un esame di compimento previsti dall'ordinamento previgente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di essere equiparati a tutti gli effetti agli studenti interni dei Conservatori del medesimo ordinamento e quindi di sostenere l'esame finale e conseguire il diploma di studi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-academici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definiti nei regolamenti didattici delle predette istituzioni»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«I-bis. I candidati privatisti delle Istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro l'anno accademico 2010-2011 un esame di compimento previsto dall'ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di compimento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, inserito dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, non sono integrate con membri esterni.